

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n.70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

## **TRIBUNALE DI LA SPEZIA**

**Sez. lavoro**

### **RICORSO EX ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ART 700 E 669-QUATER CPC**

la Prof.ssa **Rita Moretti** (C.F. MRTRTI67P46A662C), nata a Bari, il 6 settembre 1967 e residente a Livorno, Via Federico Caprilli n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Tallini (C.F. TLLSTR85T48D708W), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Vitruvio n. 70, giusta delega in atti, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni nel corso del giudizio a mezzo fax al n. 0771-324554 o a mezzo di posta elettronica certificata avv.estertallini@pec.it,;

Contro: **Ministero dell'Istruzione M.I. (già M.I.U.R.)**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A (c.f.:80185250588), elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12, Roma;

#### **e nei confronti**

di tutti i dirigenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s. 2021/2022 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti all'interno della Regione Toscana e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

#### **FATTO**

- 1) La ricorrente, docente a tempo indeterminato presso il M.I., partecipava e si collocava utilmente all'interno della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per reclutamento di dirigenti scolastici bandito con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del M.I.U.R., n. 1259 del 23/11/2017. (**all. 1** bando **all. 2** graduatoria).
- 2) Sebbene il concorso fosse Nazionale, i primi 1984 vincitori venivano inviati a scegliere i ruoli regionali di preferenza nelle 17 regioni disponibili.
- 3) La prof.ssa Moretti, già affetta da patologia, ma non ancora accertata con visita collegiale, veniva assegnata alla Regione Liguria, sua seconda scelta, ed immediatamente in data **12.8.2019**, inviava una *e-mail* al corrispondente USR **chiedendo l'assegnazione ad una sede che potesse consentirle**

**di effettuare controlli e accertamenti periodici presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana**, struttura dove la stessa era stata già sottoposta all'intervento chirurgico di emicolectomia sinistra. **(all. 3 doc medica Moretti)**

- 4) Il M.I. non dava alcun riscontro alla richiesta avanzata, pertanto, assegnata all'istituto **"Savona IV – G. Marconi"**, in data **27.8.2019** stipulava il contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato.
- 5) Nel frattempo, in data **3.3.2020** la Prof.ssa Moretti presentava domanda per ottenere la certificazione dell'*handicap* e dell'invalidità civile di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n.102/2009, ed in data **28.5.2020** si svolgeva la visita per ottenere la relativa certificazione.
- 6) Infine, in data **4.6.2020** veniva riconosciuto **"l'interessato INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale: 34 %"**. **(all. 4, 4 bis invalidità Moretti)**
- 7) In data 22.06.2020, la Dirigente rivolgeva istanza al MIUR all'USR Liguria affinché, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, le consentissero, per il prossimo anno scolastico 2020/2021, di effettuare la scelta per una sede di servizio vicina alla propria residenza più consona alle proprie esigenze personali, all'interno della Regione Toscana, preferibilmente nella città di Livorno, in conformità ai risultati conseguiti a seguito della procedura concorsuale ed al proprio stato di invalidità.
- 8) Sopraggiunta la nota sulla mobilità prot. 0014232 del 05.06.2020, per quanto riguardava i trasferimenti dei neo-immessi, veniva stabilito un vincolo triennale di permanenza nell'incarico.
- 9) In data **11.7.2020** la ricorrente inviava una mail al Direttore dell'Ufficio I della Direzione Regionale USR Liguria, Dott. Loris Azhar Perotti (Direttore incaricato fino a marzo 2020) **(all. 5)** rappresentando la propria posizione. Una simile comunicazione veniva inviata tramite PEC anche al Dott. Acerra. In data **11.7.2020** la Prof.ssa Moretti riceveva una telefonata dalla Segreteria USR Liguria la quale spiegava alla ricorrente che sarebbe stato possibile soltanto un trasferimento in una diversa sede della Liguria, più vicina alla Toscana.
- 10) In data **13.7.2020** la Segreteria dell'USR, dopo ulteriori accertamenti, contattava la Prof.ssa Moretti per rappresentarle che l'unica possibilità di avvicinamento sarebbe stata l'assegnazione all'Istituto Comprensivo di **Lavagna**.
- 11) La ricorrente veniva quindi invitata a produrre una nuova domanda con richiesta di mobilità su **Lavagna**. Nello stesso giorno la ricorrente procedeva ad inviare una nuova domanda con richiesta sede di Lavagna.

- 12) In data **15.7.2020** venivano pubblicati gli esiti della mobilità Liguria. La Prof.ssa Moretti veniva assegnata a decorrere dall'1.09.2020 alla sede di Lavagna mentre la domanda di trasferimento interregionale non veniva presa in considerazione, mentre in data **22.7.2020** venivano pubblicati gli esiti della mobilità Toscana, e chiaramente il nominativo della Dott.ssa Moretti non compare.
- 13) Nel mentre, per le nuove assunzioni a far data dal 01.09.2020, per i vincitori della graduatoria a scorrimento dei Dirigenti del Concorso DDG, n. 1259 del 23/11/2017, sono stati resi disponibili dei posti in Toscana, che invece, la prof.ssa Moretti, seppur collocatasi più in alto nella graduatoria Nazionale di merito, ed avendo chiesto mobilità per diritti riconosciuti dalla Legge 104/92 non ha potuto scegliere e/o ottenere.
- 14) In occasione della mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, il Ministero emetteva nota indicante precise modalità per le operazioni (**all. 5** nota mobilità M.I.); gli altri USR recepiamo con autonome note, spesso stravolgendo il senso delle direttive Ministeriali, frustrando i diritti ex L. 104/92 (**all. 6** nota USR Liguria).
- 15) La Dirigente, presentava domanda per la mobilità interregionale in uscita verso la regione Toscana, adducendo la precedenza preesistente per la situazione di handicap della personale condizione di salute (**all. 7** domanda mobilità interregionale con allegati).
- 16) Pertanto, con la situazione rispetto all'anno precedente notevolmente peggiorata, ed i motivi di precedenza notevolmente maggiorati, non riceveva alcuna risposta ufficiale da parte dell'USR Liguria, ma semplicemente vedendo gli esiti delle procedure capiva di aver ottenuto mutamento di incarico verso l'I.C. 5 di La Spezia (**all. 8** esiti mobilità Liguria); mentre nel contempo l'USR Toscana aveva svolto già le sue operazioni di mobilità escludendo la d.s. Moretti(**all. 9** decreto esiti mobilità in USR TO).
- 17) Veniva, inoltre, inviata una e-mail al M.I. nella quale veniva richiesta una interpretazione autentica sul significato della Nota del Ministero n. 17877 del 9 giugno 2021 circa le precedenze da accordare in sede di mobilità ai titolari di diritti ex L. 104/92 (**all. 10** e-mail al M.I. per interpretazione autentica).
- 18) Nel contempo, però proprio altri neo-dirigenti in Italia, nella maggior parte degli USR, ottenevano il nulla-osta alla mobilità interregionale; molti rientrando in Toscana, alcuni addirittura rientrando in Liguria!. Nella mobilità a.s. 2021/2022 sono rientrati in Toscana numerosi d.s. fuori-regione senza alcun diritto ex Legge 104/92 (neanche un art 3 comma 1! sic!), in particolare i neo-d.s.:PUCCI PAOLA; ROLLE RICCARDO; BERTOLOZZI CARLO; GORI PAOLO; PINESCHI LAURA; DE ANGELIS DANILA; RIGUCCINI NADIA.

E del resto sono rientrati in Liguria senza alcun diritto ex L.104/92, dalla Sardegna la d.s. DI FRESCO PAOLA; dal Piemonte la d.s. PARODI ENZA; e la d.s. ZUNINO ALESSIA. Comportando una grave disparità di trattamento lesiva dei diritti della d.s. Moretti che stigmatizzava la situazione in una diffida inviata in data 14.07.2021 agli USR competenti. ( **all. 11** diffida Moretti circa esiti mobilità).

- 19) Da un confronto con le altre regioni, è possibile vedere come moltissimi neo-d.s. al primo incarico, al pari della ricorrente, e spesso senza alcun diritto ex L. 104/92, abbiano ottenuto nulla-osta alla mobilità in uscita. E, precisamente, la neo-d.s. Perillo Rosaria (posto n. 1155 in graduatoria) dall'Emilia-Romagna è rientrata in Lazio; la neo-d.s. Manicone Maria Anna (posto n. 1026 in graduatoria) dall'Emilia-Romagna è rientrata in Puglia; la neo-d.s. Pastorelli Marialuisa (posto n. 1321 in graduatoria) dall'Emilia-Romagna è rientrata in Puglia; la neo-d.s. De Meo Deborah (posto n. 1293 in graduatoria) dall'Emilia-Romagna è rientrata in Puglia (**all. 12**).
- 20) L'USR Lazio, ad esempio, ha assorbito nei propri ruoli numerosi Dirigenti del concorso DDG 2017, che hanno ottenuto nulla-osta dall'USR presso il quale erano in servizio. Invero, i neo-d.s.L: Tedeschi Katia p.1677 dal Veneto, Lorini Alessandra p. 2397 dal Veneto; Chiariello Vito p. 957 dalla Toscana; Vitale Natalia p. 838 dalla Toscana; Russo Beatrice Rosa p. 1965 dal Piemonte; Savino Felicia p. 2475 dalla Lombardia; Comuzzi Monica p. 1528 dal Piemonte; Calenzo Giuseppe p. 1111 dalle Marche; Cantelli Carla p. 2431 dal Veneto; hanno tutti fatto rientro in Lazio a seguito di mobilità interregionale( si veda **all. 13**).
- 21) L'USR Toscana ha accolto praticamente tutti i richiedenti la mobilità in entrata nella regione, e pertanto, molto verosimilmente, se la Dirigente avesse ottenuto il nulla-osta dall'USR Liguria, sicuramente avrebbe potuto avere una sede nella regione Toscana in seguito alla mobilità. A conferma di ciò basti vedere le numerose sedi che l'USR Toscana aveva reso disponibili per la mobilità. (**all. 14** – sedi disponibili in Toscana)
- 22) Pertanto, la prof.ssa Moretti ha subito disparità di trattamento rispetto agli altri neo-dirigenti scolastici del suo stesso USR Liguria (molti rientrati prima dello scadere del vincolo triennale), rispetto ai neo-d.s. rientrati nell'USR Toscana, e rispetto a tutti i neo-Dirigenti di tutta Italia che, dello stesso concorso della Preside DDG 2017, hanno ottenuto e visto eseguire il provvedimento di mobilità interregionale (**all. 15** tabella mobilità interregionale Dirigenti Concorso 2017). I più poiché beneficiari di diritti L. 104/92, ma molti anche per comprovate esigenze familiari, spesso anche in posizione deteriore nella graduatoria di “merito”, in ossequio ai criteri che ogni USR ha

dettato per le proprie procedure di mobilità, ma tutti senza considerare come ostacolo o sbarramento il vincolo triennale.

- 23) Tra l'altro i vincitori di concorso DDG 2017 che, non avendo accettato una sede fuori dalla propria regione di residenza erano stati depennati dalla graduatoria di merito, hanno vinto ricorso al TAR e sono stati di nuovo inseriti in graduatoria potendo scegliere una sede più vicina alla propria abitazione, tra queste anche sedi nella regione Toscana (**all. 16**).
- 24) Infine, è emerso un elenco di sedi non sottodimensionate che saranno state date a reggenza (**all. 17 e ss.**), pertanto, ci sono scuole attualmente disponibili e prossime rispetto all'abitazione della Dirigente, che le consentirebbero, così, l'effettività del diritto a lavorare nella sede più vicina al proprio domicilio ( tra queste anche le sedi scelte dalla d.s. Moretti **all. 18 e ss.**).
- 25) La giurisprudenza maggioritaria abbracciando la tesi di parte ricorrente ha dato luogo a numerose pronunce favorevoli (**all. 19** giurisprudenza).

## **DIRITTO**

### **- Sulla competenza territoriale del TRIBUNALE DI LA SPEZIA.**

La competenza territoriale va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio.

La Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., (ud. 24-10-2018) 11-01-2019, n. 506 afferma il principio secondo cui, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (Cass. 29 febbraio 2012 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562 del 2007); che, conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale “competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l'unica compatibile con l'anzidetta ratio legis, che

l'art. 413 c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi secondo e quarto (così, espressamente, Cass. 4 giugno 2004 n. 10691)".

**- Breve excursus sulla fase di "assunzione". Il prodromico inquadramento nei ruoli Regionali a dispetto di un concorso definito Nazionale.**

Il bando di concorso per dirigenti scolastici prevedeva DDG n. 1259/2017 è stato bandito a livello nazionale (si veda il bando allegato) a differenza del concorso del 2011 che era su base regionale; ma a ben vedere anche il concorso su base nazionale, di fatto, ha mutato la sua natura, diventando su base regionale.

Nel bando, in maniera del tutto irragionevole, era previsto all'art. 15 co 3 nonché all'art. 33 n. 5, che l'applicazione dei benefici della L. n. 104/92, potesse avvenire solo in un momento successivo e, cioè, per l'assegnazione della sede di servizio, allorché il competente ufficio scolastico dell'ormai, già, designata regione di assegnazione avesse individuato l'istituzione scolastica.

Tale preliminare scelta della regione/inquadramento nei ruoli regionali, come fosse una fase scollegata, avulsa e preliminare al momento dell'"assunzione" vera e propria, lo si ribadisce all'interno di un concorso definito nazionale, ha fatto sì che l'applicazione dei benefici di cui alla L. n. 104/1992 potesse avvenire solo dopo l'assegnazione dei vincitori alla regione. I quali, spesso collocati in regioni molto distanti dal domicilio, non ne traevano più alcuna utilità rispetto alle esigenze sottese alla legge 104/92.

Le disposizioni contenute nel bando sono di natura secondaria rispetto alla L.104/92 di rango primario, pertanto non possono porsi in contrasto con la stessa, pena la disapplicazione.

E' del tutto illogico consentire l'applicazione dei benefici della L. 104/92 solo una volta che la Regione sia stata già designata dal Miur; restando del tutto indifferente per il lavoratore, ormai inesorabilmente lontano dal domicilio dell'ammalato, scegliere tra una sede piuttosto che un'altra. La Preside avrebbe dovuto avere riconosciuta la precedenza a scegliere la propria sede nella fase iniziale di assegnazione della Regione, non successivamente.

La Giurisprudenza, ormai copiosa, ha evidenziato come sia " *del tutto irragionevole, in quanto lesiva della primaria esigenza di tutela della persona con handicap grave, la disposizione dell'art. 15 co. 3 del bando cit., nella parte in cui prevede che l'applicazione dei benefici della legge 104/1992 possa avvenire solo in un momento successivo di "assegnazione della sede di servizio" e cioè quando il competente USR della Regione di assegnazione individui l'istituzione scolastica. E' invero, illogico non riconoscere le precedenze nella fase iniziale di assegnazione della Regione, limitando la tutela solo in questo più ristretto ambito regionale: risulta, difatti, del tutto indifferente*

*per il lavoratore la scelta tra l'una e l'altra sede, in una Regione comunque distante dal domicilio del familiare da assistere.*

Con riferimento al corso-concorso in oggetto, il Decreto Dipartimentale n. 1205 dell'01.08.2019 così dispone: *"Art. 1 E' approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formato sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'art. 10, comma 7 del Bando e , a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. [..]"*.

**L'assegnazione e l'inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va esercitato anche il diritto alla scelta della sede di cui all'art. 33 comma 6 L. 104/92.** (si veda consolidata giurisprudenza di merito sul punto Trib. Reggio Calabria Ord. N. 26/2020 e n. 18661/2019; Trib. Di Siena n. 273/2020 ; Trib. Napoli Nord n. 12088/2019; Trib. Isernia Ord. N. 640/2020).

**La graduatoria che ne viene fuori è comunque unica, ma costruita dando rilevanza alla componente di merito, incisa dai benefici riconosciuti.** Non vale l'argomentazione che si creerebbe così una riserva di posti indeterminata non essendo qualificabili a priori i potenziali beneficiari, il riconoscimento del beneficio in sede di assegnazione alla Regione è escluso dal bando che deve ritenersi, per questa parte, illegittimo e disapplicato. Infatti, l'art. 25 del suddetto Decreto Legislativo, non osta al riconoscimento del beneficio già in sede di assegnazione, trattandosi di norma sull'organizzazione del Ruolo regionale della Dirigenza, che si pone in un momento successivo a quello dell'accesso alla graduatoria nazionale che deve tener conto, pena lo svilimento di fatto, del beneficio accordato dalla legge a tutela della salute.

# **1. APPLICABILITA' DELLE TUTELE LEGGE 104/92 IN CASO DI HANDICAP LIEVE. CONCETTO DI "BENEFICIARIO" SECONDO L'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA. TUTELA GRADATA IN BASE ALLA GRAVITA' DELL'HANDICAP.**

La giurisprudenza ormai consolidata, ha preso in carico, già da tempo, la missione di valutare e tutelare la disabilità, sulla base del disposto della Legge 104/92, a prescindere dalla gravità o meno. Su tutte la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 9 luglio 2009, n. 16102, secondo cui il diritto del lavoratore che assista un familiare portatore di handicap a non essere trasferito senza il

**STUDIO LEGALE****Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n.70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

suo consenso non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico produttive aziendali a meno che sia accertata *“in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, l’incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro”*. Si riporta, inoltre, uno stralcio della sentenza della Corte di Cassazione n. 25379 del 12 dicembre 2016, la quale riprendendo i principi già espressi precedentemente con sentenza della Corte di Cassazione n. 9201/2012, in un caso simile di handicap non grave, ma ancor più gradato rispetto a quello che qui ci occupa (trattandosi di trasferimento del lavoratore che assiste parente con handicap lieve) statuisce: *“la doglianza avanzata che nel caso in esame investe la corretta interpretazione dell’art. 33 comma quinto della legge n. 104/1992 la cui lettura da parte della Corte territoriale, ci si lamenta, non ha tenuto conto dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. In effetti questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “la disposizione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell’art. 3, secondo comma, Cost., dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte”* (Cass. n. 9201/2012). Sul punto va rimarcato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13 dicembre 2006 è stata ratificata dall’Italia con l. n. 18 del 2009 e dall’Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (cfr. Cass. n. 2210/2016). Pertanto **la Corte territoriale non avrebbe dovuto fermarsi alla mancanza di documentazione proveniente dalle USL sull’invalidità grave della madre della ricorrente ma procedere ad una valutazione della serietà e rilevanza (sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza) dell’handicap da questa sofferta (eventualmente sulla base della documentazione disponibile) a fronte delle esigenze produttive sottese al trasferimento, il che è stato omissso sulla base di una interpretazione letterale della norma in discussione oggi superata dalla giurisprudenza di legittimità.**” Per analogia, tale ragionamento circa l’effettiva serietà e rilevanza delle condizioni di salute del soggetto con handicap (a prescindere dalla gravità, sic!), va considerato estendibile al lavoratore che sia esso stesso il portatore di handicap, e ciò in un’ottica di buon senso!



La richiesta avanzata dalla prof.ssa Moretti è unicamente di valutare e valorizzare le proprie esigenze di salute dovute all'handicap riportato, seppur gradate rispetto all'handicap grave, ma di sicuro rilievo costituzionale, rispetto alla richiamata normativa in tema di pubblico impiego D. LGS 267/1994, ed all'art. 15 Bando di concorso, norme che sono destinate ad essere disapplicate se confliggenti con una norma gerarchicamente superiore come la Legge 104/92, seppur la stessa, in questo caso, sia da applicare in maniera gradata.

Tale assunto, di buon senso oltre che costituzionalmente orientato, a dispetto di quanto ha sostenuto il Giudice di prime cure, è stato invece valorizzato (per il possibile!), nel decreto del **Tribunale di Savona** che, in mancanza di una richiesta di condanna non poteva esprimersi con una pronuncia a tutti gli effetti ma, nel corpo del provvedimento così argomentava **"non appare irragionevole riconoscere misure aggiuntive di maggior favore graduandole in relazione alla gravità della menomazione"**.

In mancanza di ciò, sarebbe veramente un paradosso, oltreché una palese disparità di trattamento, ritrovarsi in un assoluto ed inesorabile vuoto di tutela per i lavoratori sì affetti da un handicap, ma non abbastanza grave!

## **2. SULLA PROCEDURA DI MOBILITA' A.S. 2021/2022**

Tale excursus mostra come sia di estrema importanza la procedura di mobilità per i Dirigenti Scolasti vincitori del DDG 2017, che non hanno potuto scegliere la propria regione di residenza al momento dell'assunzione.

L'articolo 53 del nuovo Contratto, infatti, modificando il sopra riportato articolo 9, comma 4, del CCNL del 2010, ha eliminato le seguenti parole: "e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta".

**In realtà, il consenso dell'USR di destinazione, con le nuove disposizioni, non è più necessario.**

Il nuovo Contratto 2016/18, articolo 53, è intervenuto sul punto 6, ossia sulla mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici, modificando il comma 4 dell'articolo 9 del CCNL area V del 15/07/2010. *"Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. E' pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo*

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n.70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali”. Concludendo, quindi, per un bilanciamento tra le specifiche esigenze, ove i diritti ex legge 104/92 hanno assoluta primarietà.

In definitiva, ai fine della mobilità interregionale, non è più necessario avere il consenso del direttore dell'USR della regione richiesta, mentre resta indispensabile l'assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

Nel caso che ci occupa è evidente che la Dirigente, ha avuto negato l'apposito nulla-osta da parte dell'USR Liguria di provenienza in totale disparità di trattamento rispetto agli altri neo-Dirigenti in servizio presso lo stesso USR della ricorrente che, anche senza alcun diritto di precedenza sono rientrati nella loro regione di appartenenza prima dello scadere del vincolo triennale..

In ogni caso il diritto della Preside è già stato leso nella precedente fase di assunzione ed assegnazione della sede, ignorando completamente i diritti riconosciuti dalla Legge 104/92, e continuando nella lesione di tali diritti escludendola dalle procedure di mobilità.

Nella nota sulla mobilità, come per la nota mobilità dell'anno precedente, veniva specificato che: *“Nelle operazioni di cui all’oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992 e garantiranno l’informazione preventiva delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 4 del CCNL 08/07/2019.”*

La Dirigente era già affetta da handicap, ed ha visto il peggiorare delle condizioni di salute dello stesso non potendo attendere alle cure morali e materiali necessarie per la sua salute.

Nel frattempo, l'USR Toscana ha stilato un elenco degli ammessi alla mobilità interregionale, nel quale elenco non compare il nome della Dirigente mentre, essendo l'ufficio scolastico regionale richiesto in entrata, in base al disposto ex art. 9 del CCNL Area V sulla Dirigenza Scolastica, avrebbe dovuto inserire la Preside nel proprio ruolo regionale stante il silenzio-inadempimento dell'USR Liguria.

Nell'ignorare o denegare il diritto di precedenza della Moretti nel trasferimento, sostenendo semmai la permanenza del vincolo triennale, sancito dall'art 19 comma 2 D. Lgs 165/2001, si dimentica che è lo stesso CCNL del 15/07/2010 a prevedere all'art. 9 lett. C), tra le deroghe a tale vincolo: “altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali”, quali è la Legge 104/92.

Per quanto riguarda l'USR Toscana, avendo tale USR recepito tutti i neo-d.s. richiedenti la mobilità interregionale in entrata, per la Preside, è ancora più evidente la lesione subita. Tale USR infatti ha

recepito tutti i neo-d.s. con motivi ex Legge 104/92 che avevano ottenuto nulla-osta in uscita dalla propria regione di appartenenza. Pertanto, se l'USr Liguria avesse concesso tale nulla-osta la Preside sarebbe potuta rientrare in regione e continuare a ricevere le necessarie cure salvavita.

### **3. LA LESIONE DEI DIRITTI EX ART. 33 LEGGE 104/92**

All'uopo si osserva che pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione degli art. 21 e 33 della L. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (Corte Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).

La Corte di Cassazione (sent. n. 24015 del 2017, sent. n. 25379 del 2016, sent. n. 9201 del 2012) ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, con l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni. Con la recente sentenza n. 6150/19 la Cassazione ha confermato che secondo l'art. 33, co 5, L.104/92, il diritto del lavoratore che assiste un portatore di handicap grave è esercitabile anche in costanza di rapporto e non soltanto al momento dell'assunzione; proprio per la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previste dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU.

La legge n. 104 del 1992, art.33,co 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000 e, successivamente dall'art. 24, co 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede espressamente che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap grave, coniuge o parente affine entro il secondo grado *“ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*. Tale norma trova applicazione anche per il personale di cui al testo unico in materia di istruzione, come disposto dall'art. 601 D. Lgs. 297/94.

**L'Art. 33 L. 104/92. L'INCISO “OVE POSSIBILE” PONE L'ONERE DELLA PROVA IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE**

La Corte di Cassazione (sent. n. 24015 del 2017, sent. n. 25379 del 2016, sent. n. 9201 del 2012) ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, **con l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili** per lo svolgimento delle mansioni. Il diritto del lavoratore con handicap grave è esercitabile anche in costanza di rapporto e non soltanto al momento dell'assunzione; proprio per la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previste dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU.

La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 – all'art. 26 (Inserimento dei disabili) stabilisce che: *“L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.”* A questa Carta l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei Trattati (Corte Cost. sent. n. 135 del 2002, n. 393e n. 394 del 2006; Corte Cost. sent. n. 349 del 2007, n. 251 del 2008).

Del resto **la disposizione del bando, di natura secondaria, non può violare norme di rango primario e speciale quale è la Legge 104/92 che impone, “ove possibile”, il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al proprio domicilio.**

**E' in capo ai resistenti provare tale cogente impossibilità del concreto esercizio del diritto ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992, o quanto meno della minusvalenza del diritto della ricorrente, rispetto ai diritti di altri soggetti.**

E' del tutto illogico consentire l'applicazione dei benefici della L. 104/92 solo una volta che la Regione sia stata già designata dal Miur (oggi MI); restando del tutto indifferente per il lavoratore

affetto da handicap, ormai inesorabilmente lontano dal proprio domicilio, scegliere tra una sede piuttosto che un'altra.

#### **4. SULLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

La prima disparità di trattamento subita dalla ricorrente è stata perpetrata proprio dalla regione Liguria, non avendo mai rilasciato il nulla-osta per il supposto vincolo triennale di permanenza nell'incarico (disciplinato dall'art 19 co. 2 D. Lgs. 165/2001 norma gerarchicamente inferiore rispetto all'art 33 >Legge 104/92 di valore sovranazionale), ma avendo poi recepito l'eolenco dei dirigenti summenzionato in entrata, sebbene prima dello scadere del vincolo triennale.

Inoltre, l'USR Toscana ha recepito tutti i richiedenti la mobilità interregionale in ingresso, prima dello scadere del vincolo triennale, e molti senza alcuna invalidità, né personale né per familiare da assistere.

Infine, occorre considerare che numerosi Dirigenti Scolastici del Concorso DDG 2017, richiedenti la mobilità interregionale, ad oggi, pur senza avere giustificati motivi oggettivi quali ad esempio essere titolare di diritti ex legge 104/92 per sé o per prossimo congiunto, sono andati ad occupare posti disponibili all'interno delle altre regioni d'Italia, concretizzando una reale **disparità di trattamento**.

I Dirigenti di tutta Italia, in servizio presso le "regioni fortunate", sia per l'anno scolastico 2020/2021 che per l'anno scolastico 2021/2022, hanno ottenuto provvedimento di mobilità interregionale anche prima dello scadere del vincolo triennale, i più poiché beneficiari di diritti L. 104/92, ma molti anche per comprovate esigenze familiari, in ossequio ai criteri che ogni USR ha dettato per le proprie procedure di mobilità, **ma tutti senza considerare come ostacolo o sbarramento il vincolo triennale!**

In particolare è stato provato che ben dodici neo DS, assunti nell'anno 2019, sono rientrati in Lazio dalle Regioni: Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto.

Ad esempio, i Dirigenti a cui è stato riservato un trattamento privilegiato rientrando nel Lazio sono: prof.ssa EDINA FURLAN che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata all'I.C. 1^ di Frosinone - FRIC85900L; collocatasi tra i vincitori con il punteggio di 1579; prof. ALDO DI TROCCHIO che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata all'I.S. SAN BENEDETTO di Latina – LTIS01600E; prof.ssa ANNA RITA LEONE che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata al Liceo Artistico di Latina – LTSL02000C; prof.ssa BEATRICE TEMPESTA che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata all'IIS ROSATELLI di Rieti - RIIS007008-; prof.ssa MARIA TERESA GIUNTELLA che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n.70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

all'I.C DALLA CHIESA di Roma – RMIC82900G-; prof.ssa CATERINA AIELLO che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata all'I.C. MARCO POLO di Roma – RMIC855004-; prof.ssa PATRIZIA TOZI che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata all'I.C. TULLIO DE MAURO di Roma – RMIC8B5008-; collocatasi tra i vincitori con il punteggio di 1643; prof.ssa VALENTINA CARDELLA che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata all'I.C. di Roma – RMIC8CH0A-; collocatasi tra i vincitori con il punteggio di 1759; prof.ssa FEDERICA ALESSANDRA INCHES che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata all'I.C. VIVALDI di Roma – RMIC8FM00V-; prof.ssa EMANUELA BOTTA che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata all'I.C. MANZONI di Roma – RMIC8GD00D -; prof.ssa PAOLA PALMEGIANI che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata all'I.I.S. VIA DEI PAPARESCI di Roma – RMIC9100B -; collocatasi tra i vincitori con il punteggio di 1853; prof. MASSIMO FRUSCELLA che a seguito di mobilità interregionale è stata assegnata all'I.C. San Cesareo di Roma San Cesareo – RMIC8AE00N.

Ad oggi, sono rientrati in Toscana numerosi d.s. del concorso 2017 fuori-regione, alcuni senza neanche avere i diritti riconosciuti dalla Legge 104/92, in particolare: la prof.ssa PUCCI PAOLA; il prof. ROLLE RICCARDO; il prof. BERTOLOZZI CARLO; il prof. GORI PAOLO; la prof.ssa PINESCHI LAURA; la prof.ssa DE ANGELIS DANILA; la prof.ssa RIGUCCINI NADIA, senza alcun diritto L.104/92 il prof. RODOLFO SARLI dal Piemonte e il prof. CRISTIANO ROSSI dal Veneto.

Sono rientrati in Liguria senza alcun diritto ex L.104/92, dalla Sardegna la d.s. DI FRESCO PAOLA; dal Piemonte la d.s. PARODI ENZA e la d.s. ZUNINO ALESSIA.

la neo-d.s. Geremicca Stefania ha ottenuto dal Lazio il nulla-osta in uscita verso la regione Campania, la neo-d.s. Edina Furlan ha ottenuto nulla-osta dall'USR Lombardia verso il Lazio, il neo-d.s. Cristiano Rossi dall'USR Veneto verso la Toscana, la neo-d.s. Sonia Quinzi ha ottenuto nulla-osta per mobilità interregionale dalla Liguria e verso la regione Lazio, ed infine il Piemonte ha concesso nulla-osta a praticamente tutti i richiedenti con valide motivazioni, tra cui ovviamente le esigenze ex Legge 104/92.

Ebbene non si comprende come mai la ricorrente, non sia stata ricompresa tra i destinatari della mobilità interregionale, avendo ella una invalidità ed avendo conseguito un punteggio migliore nella graduatoria nazionale rispetto ad alcuni Dirigenti ricompresi nella mobilità, in presenza di posti rimasti vacanti anche l'esito della mobilità nella regione Toscana!!!

Pertanto, in conclusione, si ritiene assolutamente illegittimo il contegno tenuto dall'amministrazione resistente, avverso la quale si chiede una condanna ad assegnare e/o trasferire la dirigente Moretti in una sede di servizio vicino alla propria residenza in quanto portatrice di handicap.

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

Le tutele riconosciute al lavoratore dalla normativa in tema per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate attengono a due momenti fondamentali del rapporto di lavoro: l'assunzione ed il trasferimento.

La violazione di tali diritti riconosciuti dalla Legge 104/92, nel caso della prof.ssa Moretti prende le mosse, già in un primo momento, nella procedura di gara. Nel bando, in maniera del tutto irragionevole, era previsto all'art. 15 co. 3 nonché all'art. 33 n. 5, che l'applicazione dei benefici della L. n. 104/92, potesse avvenire solo in un momento successivo e cioè, una volta redatta la graduatoria nazionale dei vincitori e designata la Regione di assegnazione, al fine di assegnare unicamente la sede di servizio, quindi solo all'esito di tutto l'iter di assunzione, allorquando il competente ufficio scolastico aveva ormai già designato la Regione di competenza ed ormai, inesorabilmente, frustrato il diritto della ricorrente.

Ad aggravare tale quadro lesivo, anche nella successiva fase di trasferimento, vi è stata una lesione dei diritti riconosciuti dalla Legge 104/92, ai danni della Dirigente.

Alla prof.ssa Moretti, quale neoimmessa, malgrado la nota sulla mobilità prevedesse di tenere *“in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992”*, è stata preclusa la possibilità di ottenere il trasferimento visto il vincolo di permanenza nell'incarico di tre anni.

**L'art. 601 D. Lvo. 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”**

Ciò a maggior ragione, se si considera che l'art. 53 del nuovo CCNL 2016/2018 ha modificato ed integrato la disciplina del mutamento di incarico prevista nel CCNL Area V per dirigenti scolastici, prevedendo per i trasferimenti dei dirigenti unicamente l'emissione del nulla-osta da parte dell'USR competente in uscita.

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n.70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

La questione su cui si controverte è relativa all'interpretazione degli artt. 21 e 33, co. 5 della L. 104/92, norma primaria, di sicura applicazione nel caso in esame, visto il richiamo fatto dal Testo unico in materia di istruzione art. 601 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, e la sua prevalenza rispetto al bando di concorso ed al D. Lgs 165/2001, norme gerarchicamente inferiori.

E' inevitabile, quindi, che la D.S. Moretti avrebbe dovuto avere *"la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*.

Gli assunti ai quali è pervenuta la Corte Costituzionale hanno, ormai pacificamente, sancito il particolare valore della L. 104/92 per la garanzia e la tutela dei diritti umani fondamentali, tutelando la condizione di bisogno della persona affetta da handicap grave, riconoscendo al lavoratore con handicap personale una posizione di vantaggio nello scegliere con priorità la sede di lavoro più vicina alla propria abitazione ed al lavoratore-parente nello scegliere la sede di lavoro più vicina al soggetto assistito "ove possibile". La dicitura "ove possibile" impone sì un bilanciamento degli interessi in conflitto: a quello della persona disabile si contrappone quello della P.A. di tutelare le proprie esigenze economiche ed organizzative, non solo quale datore di lavoro ma anche per tutta la collettività. La Cassazione (sent. n. 6150/2019) sul punto è granitica: *"ferma la qualificazione come "diritto" della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l'art. 33, co 5,"* il bilanciamento degli interessi *"dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile dal lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte"*. L'esercizio del diritto in esame non è soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro in base a generiche esigenze di organizzazione, ma occorre che egli, la P.A., dimostri la sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che non possono essere diversamente soddisfatte.

Venendo meno anche questa priorità si nullificherebbe del tutto la funzione della norma e della tutela giuridica per la persona handicappata.

Pertanto, è evidente che il MIUR ha gestito erroneamente tutta la procedura di assegnazione: per l'erroneo sviluppo della procedura in violazione della L. 104/92 e per la successiva fase d'individuazione delle sedi.

Resta precluso il diritto al trasferimento del lavoratore solo in difetto della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato (Cass. 3896/2009), ed è stato dimostrato dalla ricorrente che, ancora ad oggi, ci sono posti disponibili più vicini alla propria residenza della Dirigente.



A fronte del rilievo costituzionale dei diritti riconosciuti dalla legge 104/92, e dell'inequivocità del disposto dell'articolo 601 del decreto legislativo n. 297/1994 ("Tutela dei soggetti portatori di handicap"), che stabilisce, in maniera netta che "1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità", non può sostenersi che le disposizioni del CCNL e del bando di concorso possano costituire l'espressione di quelle ragioni organizzative idonee a limitare l'esercizio del diritto di cui alla L. 104/92, dal momento che dette ragioni devono ravvisarsi in specifiche esigenze concrete fondate su puntuali circostanze fattuali e non possono dunque risolversi in una scelta aprioristica e generalizzata di esclusione di determinati soggetti dalla fruizione dei benefici.

### **SUL PERICULUM IN MORA**

Nelle more del giudizio di merito, si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di scegliere la sede lavorativa più vicina alla propria residenza, sede che le spetta di diritto. E' quanto mai evidente che, una pronuncia giudiziale che intervenisse a conclusione dell'intero processo, sebbene favorevole per la ricorrente riconoscendole il diritto al rientro nella Regione Toscana con scelta prioritaria della sede lavorativa, non potrebbe essere pienamente soddisfacente, considerando il protrarsi di tale condizione di disagio per la propria salute per mesi fino alla pronuncia definitiva da parte del Giudice del Lavoro.

**all'aggravamento delle condizioni di salute subito dalla prof.ssa Moretti che, di contro, sono il dato più allarmante da considerare! Per la Preside, infatti, il ritmo di vita alla quale è sottoposta è ormai insostenibile. Le tante ore di treno ogni giorno e tutti i giorni, l'impossibilità di sottoporsi alle necessarie cure, il costante pendolarismo, lo stress nel gestire la situazione scolastica nel periodo Covid, attraversando lunghi tratti di gallerie, le hanno portato una significativa perdita dell'udito!** (all. D e Dbis) Il Medico specializzato che l'ha potuta visitare solo durante le feste di Natale, le ha prescritto una serie di analisi da fare oltre al controllo della pressione tutti i giorni, raccomandandosi di non affaticarsi ed evitare stress lavorativi aggravati dal pendolarismo. Ad oggi, la ricorrente risente ancora le difficoltà legate all'udito, che sono dovute agli sbalzi di pressione esterni (soprattutto quando il treno passa nelle gallerie, per un'ora circa da La Spezia a Sestri Levante) inoltre, la percezione che ha è quella di non sentire bene come prima, pertanto seguirà una ulteriore richiesta di aumento della percentuale di invalidità.

Questo, senza considerare i neo-assunti, la nuova fase di trasferimenti prossima ventura in giugno 2021, nonché il susseguirsi di tutte le pronunce giudiziali che, ormai da mesi, stanno sancendo il diritto di altri Presidi a rientrare nella regione Toscana in quanto anche per altri Dirigenti rappresenta il luogo di lavoro viciniore; è chiaro che il provvedimento richiesto ha lo scopo di assicurare alla Neo d.s. il rientro in regione, riservandole un posto il più vicino possibile al suo domicilio, circostanza che andrà a diventare sempre più difficoltosa con l'aumentare dei ricorsi vinti da altri Presidi che quindi andranno a collocarsi nelle scuole della Regione Toscana.

**Il danno per la P.A. nel caso del trasferimento della Preside Moretti sarebbe certamente di entità inferiore rispetto al danno subito e subendo dalla stessa, cioè quello di veder occupare da altri le sedi lavorative vicino al suo domicilio, nel frattempo, non potendo osservare tutte le prescrizioni e cure che la sua patologia richiede.**

Ma soprattutto, è evidente ed incontestabile la lesione dei diritti del lavoratore affetto da handicap seppur non grave, considerando anche il recentissimo aggravamento, la continua esposizione al contagio da Covid 19 di un soggetto immuno-depresso, e ciò in piena violazione della normativa a tutela prevista dalla Legge 104/1992.

Tanto premesso ed esposto, la prof.ssa Moretti Rita, come sopra nel presente procedimento rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Lsa Spezia, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum* in mora, Voglia emettere, con **decreto inaudita altera parte** o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, come ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire alla ricorrente la scelta e/o l'assegnazione e/o il trasferimento in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità interregionale secondo l'ordine di preferenza:

- 1) I.C. G. FALCONE PIIC84100T CASCINA (PI) (questa sede è in reggenza dal 25/10/2021 al 25/01/2022 come da decreto);
- 2) I.C. CENTRO-MIGLIARINA MOTTO di Viareggio (LU) cod. meccanografico LUIC82000D (in reggenza come da decreto ma non è indicato fino a quando);
- 3) D.D. LIEE075009 ALIGHIERI DANTE 2 - PIOMBINO - LI ( in reggenza dal 01/09/2021 al 31/08/2022);

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n.70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

4) I.S. LUIS01400A DON LAZZERI - STAGI PIETRASANTA;

5) I.C. FI VERDI- FIRENZE I.C. FIIC847002.

o in mancanza, qualora tali sedi non fossero più disponibili, in una delle sedi non disagiate rimaste vacanti dopo gli esiti della mobilità, sempre nel Comune di Livorno o comunque in provincia di Livorno, o in subordine qualsiasi sede non disagiata nella regione Toscana;

e, quindi, accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito:

accertare e dichiarare il diritto di precedenza ex L. n. 104/1992 in favore della ricorrente nelle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s. 2021/2022, secondo l'ordine di precedenza sopra indicato: 1) I.C. G. FALCONE PIIC84100T CASCINA (PI) (questa sede è in reggenza dal 25/10/2021 al 25/01/2022 come da decreto); 2) I.C. CENTRO-MIGLIARINA MOTTO di Viareggio (LU) cod. meccanografico LUIC82000D (in reggenza come da decreto ma non è indicato fino a quando); 3) D.D. LIEE075009 ALIGHIERI DANTE 2 - PIOMBINO - LI ( in reggenza dal 01/09/2021 al 31/08/2022); 4) I.S. LUIS01400A DON LAZZERI - STAGI PIETRASANTA; 5) I.C. FI VERDI- FIRENZE I.C. FIIC847002;

o in mancanza, qualora tali sedi non fossero più disponibili, in una delle sedi non disagiate rimaste vacanti dopo gli esiti della mobilità, sempre nella città di Livorno, o comunque nella provincia di Livorno, in subordine in qualsiasi sede non disagiata nella regione Toscana, ordinando e condannando parte resistente a provvedervi;

- il tutto previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente.

-Si chiede riconoscersi nei confronti della ricorrente una somma che sarà valutata di giustizia ai fini del risarcimento del danno patito.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si offrono in comunicazione i documenti come in narrativa.

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., documentazione circa gli altri Dirigenti titolari di benefici ex L. 104/92 con punteggio analogo o inferiore che siano stati assegnati alla Regione Toscana in seguito alla procedura di mobilità 2021/2022, anche se vincitori del precedente concorso DDG 13.07.2011, con la data della presa di servizio e con l'indicazione della

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n.70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

posizione e del punteggio riportato in graduatoria, eventuali requisiti ex Legge 104/92, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato ed il contributo unificato versato è pari a euro 259,00.

Formia, La Spezia lì 26.11.2021

Avv. Ester Tallini

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX  
ART. 151 C.P.C.

Sottoscritta avv. Ester Tallini (C.F: TLLSTR85T48D708W), procuratore e difensore della ricorrente ut supra, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.estertallini@pec.it,

considerato che

l'eventuale accoglimento del ricorso sia idoneo ad incidere sulla posizione di tutti gli altri Dirigenti Scolastici, inseriti nell'elenco dei trasferimenti, che sarebbero eventualmente pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di individuare gli indirizzi di domicilio e/o di residenza di tali soggetti,

chiede

di essere autorizzata ex art. 151 c.p.c. ad effettuare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti tramite notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza sul sito web della Pubblica Amministrazione e/o con le diverse modalità stabilite che l'Ill.mo Giudicante indicherà.

Formia, La Spezia lì 26.11.2021

Avv. Ester Tallini